

## I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RIGUARDANTI IL NUOVO MODELLO DELLE LETTERE D'INTENTO

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 120 del 22/12/2016, ha fornito alcuni chiarimenti relativi al periodo transitorio dal vecchio al nuovo modello delle dichiarazioni di intento che dovrà essere utilizzato da parte degli "esportatori abituali", a decorrere dal 01/03/2017.

Si ricorda che, rispetto al modello ancora attualmente in uso, dalla sezione dedicata alla dichiarazione, **nel frontespizio del nuovo modello, sono stati eliminati i campi 3 e 4** "operazioni comprese nel periodo da..... a.....", ovvero l'indicazione di voler effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA per le operazioni comprese in un determinato periodo temporale che non può eccedere l'anno solare.

Con il nuovo modello, l'esportatore abituale potrà scegliere tra due opzioni:

- **campo 1**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione specificando il relativo importo;
- **campo 2**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.

**Per il periodo transitorio**, ovvero per le dichiarazioni d'intento ante 1 marzo 2017, con la risoluzione 120/2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni:

- il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo 2017 e, pertanto, per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
- in caso in cui l'esportatore abituale, prima del 1 marzo 2017 emetta la lettera d'intento con il vecchio modello compilando i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da ....a ...." (es. Dall'1/1/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non è valida per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1 marzo 2017 e si dovrà pertanto procedere con la presentazione di una nuova dichiarazione utilizzando il nuovo modello;
- nell'ipotesi in cui l'esportatore abituale presenti una dichiarazione d'intento con il vecchio modello compilando il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro...." o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro.....", la dichiarazione ha validità fino a concorrenza dell'importo indicato. In tali casi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello.
- viene posta l'attenzione sul monitoraggio dell'utilizzo del plafond non solo da parte dell'esportatore abituale, ma anche da parte del soggetto che riceve la dichiarazione d'intento il quale ha l'onere di verificare l'importo

complessivamente fatturato senza IVA, nel caso in cui venga compilato il campo 2, affinché non ecceda quanto richiesto nel modello presentato.

Busto Arsizio, 23 dicembre 2016